

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 3-1488

Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14. Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna. Approvazione, ai sensi dell'articolo 6, delle modalità di funzionamento della Conferenza dei Presidenti.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che la legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna” sancisce, in particolare:

all'articolo 1, che la Regione Piemonte riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali;

all'articolo 3, che la Regione individua nell'Unione montana la forma organizzativa dei Comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani disciplinate dalla legge medesima;

all'articolo 6, comma 1, che è costituita la Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane quale organo consultivo della Giunta regionale. Fanno parte della Conferenza i Presidenti delle Unioni montane e vi partecipano il Presidente dell'Unione Nazionale comuni, Comunità ed Enti montani (UNCHEM) Piemonte, o suo delegato, e due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

all'articolo 6, comma 3, che la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di funzionamento della Conferenza.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14/2019, il parere della competente Commissione Consiliare in data 3 giugno 2020 in riferimento alla bozza del documento denominato “Modalità di funzionamento della Conferenza dei Presidenti”.

Ritenuto di:

approvare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14/2019, le “Modalità di funzionamento della Conferenza dei Presidenti”, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

demandare alla Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio - Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14/2019, le “Modalità di funzionamento della Conferenza dei Presidenti” di cui all'Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Modalità di funzionamento della Conferenza dei presidenti
(art. 6 - Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14
“Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”)

Art. 1
(Oggetto)

Con la l.r. 14/2019 la Regione Piemonte riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo sociale ed economico e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse culturali e delle tradizioni locali.

In attuazione di questi principi la legge individua nell'Unione Montana la forma organizzativa dei Comuni idonea a raggiungere gli obiettivi, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali.

L'art. 6 della legge regionale istituisce la Conferenza dei presidenti delle Unioni Montane quale organo consultivo della Giunta regionale.

Art. 2
(Funzioni)

La Conferenza svolge funzioni consultive sui disegni di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna, nonché sui criteri per la concessione di fondi regionali per il territorio montano ai sensi della legge regionale 14/2019.

Formula proposte o esprime pareri in merito alla strategia regionale di sviluppo e valorizzazione della montagna.

Propone programmi e progetti che permettano il perseguimento di obiettivi comuni e il reperimento di risorse finanziarie alternative, in particolare dell'Unione Europea.

Può stabilire l'istituzione di tavoli per specifici argomenti a cui possono partecipare in modo congiunto rappresentanti delle Unioni montane e della Regione.

Art. 3
(Composizione)

La Conferenza dei Presidenti è composta dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente, e dai Presidenti delle Unioni montane.

Vi partecipano inoltre il Presidente dell'Unione Nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) del Piemonte, o suo delegato, e due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

In ragione degli argomenti trattati la Conferenza è estesa ai rappresentanti degli organi politici degli Enti locali, ai rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia ovvero portatori di interessi diffusi o di categoria.

Sono invitati alle riunioni, con funzioni consultive, il Direttore della Direzione regionale con delega alla montagna, il dirigente ed i funzionari del Settore competenti per materia.

Art. 4
(Presidenza)

La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale che può delegare, anche in via permanente, l'Assessore regionale con delega alla Montagna.

Art. 5
(Convocazione)

La conferenza è convocata almeno due volte all'anno o dal Presidente della Giunta regionale, o se delegato, dall'Assessore competente per materia in base alle necessità che di volta in volta possono presentarsi, o su richiesta, riportante gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, di almeno sette presidenti delle Unioni montane.

La convocazione è corredata dall'ordine del giorno della seduta e, se del caso, della documentazione relativa.

Le riunioni si svolgono, di norma, presso gli uffici della Regione Piemonte.

È prevista la possibilità di consultazione, su argomenti specifici, tramite strumenti informatici.

Art. 6
(Validità della seduta)

La Conferenza si riunisce validamente con la partecipazione del Presidente e di almeno un terzo degli aventi titolo.

Il Presidente può delegare, in caso di impedimento e per la singola seduta, un altro Assessore regionale.

I presidenti delle Unioni montane possono delegare per la singola seduta il Vicepresidente o l'assessore competente per materia.

Art. 7
(Verbalizzazione delle sedute)

Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dall'Assessore con delega alla montagna. Il segretario redige i verbali delle sedute e ne cura la conservazione.

I verbali, firmati dal Presidente della Conferenza e dal segretario verbalizzante, sono inviati ai Presidenti delle unioni ed ai rappresentanti degli organi politici degli Enti locali ai quali la Conferenza è stata eventualmente estesa.

Eventuali ulteriori aspetti tecnico-operativi inerenti il funzionamento e l'organizzazione della Conferenza sono disciplinati con Determinazione Dirigenziale del Settore competente per materia, su proposta dello stesso organismo.

Art. 8
(Oneri)

La Conferenza dei presidenti opera senza oneri a carico della Regione Piemonte e delle Unioni montane. Ai componenti della conferenza non è previsto il pagamento di gettoni di presenza o rimborsi spesa.